Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 8 del 23 Marzo 2019

1. SOCIETA' DI CAPITALI E COOPERATIVE - Al via la stagione dei bilanci - Termini e iter di approvazione

Come ogni anno le società di capitali e le società cooperative, tramite i propri organi rappresentativi, devono convocare l'assemblea dei soci per approvare il bilancio di esercizio. Ma prima della convocazione dell'assemblea dei soci, gli organi direttivi della società devono **redigere il progetto di bilancio** che spesso presenta delle criticità derivanti dalla complessa e variegata normativa civilistica e fiscale.

Il processo di **formazione** e **approvazione** del **bilancio** è articolato in quanto concorrono i diversi organi della società:

- gli **amministratori** che lo redigono;
- i sindaci o il revisore legale che hanno gli obblighi di vigilanza e controllo;
- l'assemblea che lo approva.

Prima di ripercorrere l'iter di formazione e di approvazione del Bilancio si ritiene opportuno ricordare che la società potrà scegliere di redigere, a seconda delle sue caratteristiche dimensionali:

- il bilancio ordinario;
- il bilancio abbreviato:
- il bilancio per le micro-imprese.

Gli adempimenti previsti per ciascuna di queste nuove forme di Bilancio sono profondamente diversi, in quanto diversi sono i documenti che compongono il Bilancio stesso.

Il Codice civile prevede un preciso iter di formazione e approvazione del bilancio, che possiamo suddividere nelle seguenti fasi:

- 1) redazione del progetto di bilancio e relazione sulla gestione (se richiesta);
- 2) trasmissione del progetto di bilancio agli organi preposti al controllo (se esistenti);
- 3) deposito del progetto di bilancio presso la sede sociale per la presa visione da parte dei soci;
- 4) approvazione del progetto di bilancio da parte dell'assemblea dei soci;
- 5) deposito del bilancio approvato presso il Registro imprese, entro 30 giorni dall'approvazione.
- 1) L'organo amministrativo della società (*Consiglio di Amministrazione, Amministratore unico, Consiglio di gestione, ecc.*) deve **predisporre**, alla fine di ogni esercizio sociale, il **progetto di bilancio d'esercizio**, composto da alcuni documenti obbligatori (*stato patrimoniale; conto economico; nota integrativa; rendiconto finanziario; relazione sulla gestione*, che può essere omessa in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-*bis* Codice civile).
- 2) Non è previsto un esplicito termine entro il quale il progetto di bilancio deve essere predisposto ed approvato dall'organo amministrativo, ma nelle società in cui è presente l'organo di controllo (collegio sindacale, revisore, società di revisione), è necessario che lo stesso sia consegnato a tale organo almeno 30 giorni prima del termine fissato per la presentazione ai soci, affinché possano fare le loro osservazioni o proposte (art. 2429, comma 1, C.C.).

Il termine per la trasmissione del progetto di bilancio all'organo di controllo va individuato, a partire dalla data di convocazione dell'assemblea fissata dagli amministratori (esempio: se l'assemblea è stata convocata per il 28 aprile 2019, la trasmissione andrà effettuata entro il 29 marzo 2019).

L'organo di controllo (Collegio sindacale o soggetto incaricato della revisione legale) ha poi **15 giorni di tempo per effettuare le verifiche** e gli accertamenti del caso e **redigere la relazione sul bilancio**.

Una volta redatta, la relazione deve essere inviata all'organo amministrativo.

Nel caso in cui non sia depositata la Relazione del Collegio Sindacale si ritiene che i soci non possano correttamente deliberare l'approvazione del Bilancio, ragion per cui la delibera di approvazione potrebbe essere impugnata ai sensi dell'art. 2377 C.C. e conseguentemente annullata.

- 3) Per consentire ai soci di prenderne visione, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea (art. 2429, comma 3, C.C.), l'organo amministrativo deve depositare presso la sede sociale:
- il progetto di bilancio;
- la relazione sulla gestione;
- la relazione dei sindaci e/o del soggetto incaricato della revisione legale;
- le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate.

Il mancato deposito del progetto di bilancio presso la sede sociale o il mancato deposito della relazione dei sindaci, che impedisca ai soci di avere una completa informazione sui dati di bilancio comporta l'annullabilità della delibera di approvazione del bilancio.

- 4) Infine, affinché il bilancio acquisisca efficacia giuridica verso i terzi, è necessaria l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci. Pertanto, a seguito della redazione del progetto di bilancio, deve essere convocata l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio, entro i seguenti precisi termini individuati dall'art. 2364, comma 2, del Codice civile:
- un termine ordinario: entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- un **termine straordinario: entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio**, per ipotesi particolari specificamente previste dall'art. 2364 del C.C., ossia:
- società tenute alla redazione del bilancio consolidato;
- presenza di particolari esigenze connesse con la struttura e l'oggetto della società.

Quindi, lo statuto può consentire un **rinvio "sistematico"** dell'approvazione del bilancio quando la società è tenuta alla redazione del consolidato e può riconoscere la possibilità di un **rinvio "occasionale"** in presenza di "particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società".

In entrambe le ipotesi gli amministratori devono **segnalare nella relazione sulla gestione**, di cui all'art. 2428 C.C., **le ragioni della dilazione**. Ovviamente, per le società che possono non redigere tale documento, tali informazioni vanno esposte nella Nota Integrativa.

- **4a)** Le **modalità e i termini di convocazione dell'assemblea o dei soci** per l'approvazione del bilancio va effettuata con **modalità diverse a seconda del tipo di società**.
- 1) Nelle società per azioni quotate sul mercato gli amministratori devono convocare l'assemblea mediante la pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale o in almeno un quotidiano individuato dallo statuto. 15 giorni prima dell'assemblea.

L'avviso deve riportare il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e le materie da trattare (ordine del giorno).

2) Nelle società che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, se previsto dallo statuto, la convocazione dei soci può essere effettuata mediante vari mezzi (quali: fax, raccomandata, e-mail, ecc.) che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 giorni prima dell'assemblea (art. 2366 C.C.).

In mancanza della formalità di convocazione dell'assemblea, ai fini della valida costituzione della stessa è richiesto che:

- sia rappresentato l'intero capitale sociale;
- vi partecipi la maggioranza degli amministratori e componenti l'organo di controllo.
- 3) Nelle società a responsabilità limitata l'approvazione del bilancio è riservata inderogabilmente alla competenza dei soci e può essere adottata, alternativamente:
- con decisione, mediante **consultazione scritta/consenso espresso per iscritto**, **ossia senza una formale delibera assembleare**, se espressamente previsto dall'atto costitutivo;
- dall'assemblea, se l'approvazione del bilancio è riservata all'organo collegiale.
- **4b)** L'atto costitutivo può prevedere le **modalità di convocazione** per assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti trattati. Se nulla è disposto in merito, la convocazione va effettuata **mediante lettera raccomandata** spedita ai soci **almeno 8 giorni** prima dell'assemblea al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, riportante il giorno, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno.

Anche in questo caso in mancanza della formalità di convocazione dell'assemblea, per la validità della costituzione della stessa è richiesto che:

- la presenza dell'intero capitale sociale;
- tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

La convocazione dei soci può essere effettuata anche a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Tale modalità è equiparabile a quella effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e di conseguenza l'invio di una PEC soddisfa i requisiti di forma richiesti dall'art. 2479 bis c.c. per la convocazione dell'assemblea di una società di capitali.

4c) Il bilancio può essere **approvato anche in seconda convocazione**, nel caso in **prima convocazione** non abbia raggiunto le maggioranze previste per la regolare costituzione e/o per le relative deliberazioni.

Nell'avviso di convocazione relativo alla **prima convocazione** può essere già fissato il giorno per la **seconda convocazione**, che comunque non può tenersi nello stesso giorno della prima.

Nelle **società per azioni** se il giorno della seconda adunanza non è indicato nell'avviso della prima convocazione, la stessa va riconvocata in un intervallo temporale compreso tra il giorno successivo ed il trentesimo giorno dalla data fissata per la prima convocazione (art. 2369 C.C.).

Nelle **società a responsabilità limitata**, la seconda convocazione non è disciplinata, ma la stessa è possibile se prevista dallo statuto.

Nella eventualità di una mancata convocazione da parte degli amministratori, deve provvedere il collegio sindacale.

Ma la data per la seconda convocazione può andare oltre il termine di 120 o di 180 giorni?

In merito a una diffusa prassi societaria di far slittare la seconda convocazione dell'assemblea di bilancio oltre il termine di 120 (o 180) giorni, la **Fondazione Nazionale Commercialisti (FNC)** sostiene che, dal combinato disposto degli articoli 2364, 2369 e 2429 c.c., si ricava che la **prima convocazione deve effettuarsi entro i 120 giorni** (o **180**) dalla chiusura dell'esercizio sociale, **potendo la seconda avvenire anche oltre il predetto termine**, purchè entro i successivi 30 giorni dalla prima.

Il termine ultimo per l'approvazione del bilancio in seconda convocazione è, pertanto, il 30 maggio 2019 (o il 29 luglio 2019).

Per le **assemblee deserte** non è necessario redigere alcun verbale, in quanto è sufficiente che, all'apertura della successiva riunione, sia verbalizzata la circostanza che la precedente assemblea è andata deserta.

- **4d)** In prima convocazione, il bilancio **può non essere approvato** e questo può dipendere da varie cause, le principali riguardano:
- la mancanza del quorum costitutivo necessario per la valida costituzione dell'assemblea. Affinché l'assemblea sia validamente costituita è necessario che sia rappresentato almeno il 50% del capitale sociale (art. 2368 Codice civile). In seconda convocazione l'assemblea si considera validamente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata (art. 2369 Codice civile);
- la mancanza del quorum deliberativo. L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, delibera a maggioranza assoluta, a meno che lo statuto non preveda una maggioranza più elevata (art. 2368 Codice civile). Nella seconda convocazione e nelle convocazioni successive, l'assemblea delibera con i quorum previsti dallo statuto. Se lo statuto non prevede una seconda convocazione, è necessario comunque riconvocare l'assemblea che andrà a deliberare secondo i quorum previsti per la prima convocazione.
- 4e) L'omessa convocazione dell'assemblea entro i termini previsti comporta l'applicazione della sanzione da 1.032,00 a 6.197,00 euro per ogni amministratore sindaco inadempiente.

Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci.

La sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci (art. 2631 C.C.).

4f) Con la chiusura del bilancio d'esercizio viene evidenziato **il risultato dell'esercizio** che gli amministratori delle società di capitali devono proporre ai soci, per **la scelta della relativa destinazione**. Di conseguenza in sede di approvazione del bilancio, ai soci è richiesto di deliberare sulla destinazione del risultato d'esercizio (**utile** o **perdita**). Tale scelta deve essere espressamente indicata in nota integrativa, come stabilito dal nuovo articolo 2427, comma 1, n. 22-septies C.C..

A seconda del risultato conseguito, le possibili scelte possono, pertanto, essere così sintetizzate:

A. In caso di Utile:

- accantonamento a riserva legale (almeno 5% dell'utile fino al raggiungimento del 20% del capitale sociale)
- accantonamento a riserva (statutaria, straordinaria ecc.),
- copertura perdite esercizi precedenti,
- riporto a nuovo,

- distribuzione ai soci.

In questo ultimo caso, **la delibera di distribuzione degli utili va registrata presso l'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni** (art. 4, Tariffa - Parte I, D.P.R. n. 131/1986) con assolvimento dell'imposta fissa di euro 200,00 (utilizzando il Modello. F23 - Codice tributo 109T – Causale RP).

Ricordiamo che la **delibera di distribuzione degli utili**, se contestuale all'approvazione del bilancio, deve essere **depositata al Registro delle Imprese**, corredata degli estremi dell'avvenuta registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.

B. In caso di Perdita:

- Rinvio all'esercizio successivo,
- copertura con utilizzo di riserve (di utili o di capitale) presenti a patrimonio netto.
- 5) Come ultimo adempimento, una volta approvato il bilancio, questo deve essere depositato dagli amministratori entro 30 giorni dalla data di approvazione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente, secondo specifiche modalità che saranno oggetto di un successivo intervento.

Tabella riepilogativa iter approvazione

Adempimenti a carico degli	Società con organo di controllo		Società senza organo di controllo	
amministratori	Termine	Termine	Termine	Termine
	massimo	massimo	massimo	massimo
	ordinario	straordinario	ordinario	straordinario
Redazione progetto di bilancio e				
Relazione sulla gestione	31 marzo 2019	30 maggio 2019	15 aprile 2019	14 giugno 2019
Trasmissione all'organo di	(*)	(*)	==	==
controllo				
Deposito presso la sede sociale	15 aprile 2019	14 giugno 2019	15 aprile 2019	14 giugno 2019
Approvazione bilancio	30 aprile 2019	29 giugno 2019	30 aprile 2019	29 giugno 2019
Registrazione della delibera				
assembleare presso l'Agenzia	Entro 20 giorni dalla data della delibera assembleare			
delle Entrate (**)	con la quale si è deciso di distribuire gli utili.			
Deposito Registro imprese	30 maggio 2019	29 luglio 2019	30 maggio 2019	29 luglio 2019

^(*) Il termine per la trasmissione del progetto di bilancio all'organo di controllo va individuato, a partire dalla data di convocazione dell'assemblea fissata dagli amministratori.

2. SRL e COOP IN ESSERE ALLA DATA DEL 16 MARZO 2019 - Aumentati i casi di obbligo di nomina dell'organo di controllo - Eventuale conseguente adeguamento dello statuto entro il 16 dicembre 2019

- 1) Il D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, contenente il *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, intervenendo sull'articolo 2477 Codice civile, ha esteso, per le Srl, l'obbligo di nominare un organo di controllo oppure un revisore. In particolare, l'articolo 379 del decreto con l'obiettivo di favorire l'emersione e la gestione tempestiva della crisi ha riscritto integralmente il secondo e terzo comma della disposizione codicistica, prevedendo, al comma 2, che la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.

Nel successivo comma 3, si stabilisce che "L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, **per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno** dei predetti limiti".

In sostanza, la novella normativa ha modificato la terza casistica, ossia quella di cui alla **lettera c)**, atteso che la versione antecedente della disposizione imponeva l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore in caso di superamento per due esercizi consecutivi di **due dei tre** limiti indicati nel **primo comma dell'articolo 2435-bis C.C..**

Invece, l'obbligo dell'organo di controllo o del revisore **viene meno** allorquando, per **tre esercizi consecutivi** - e non più per due esercizi consecutivi - **non è superato alcuno dei tre nuovi limiti**.

^(**) Se è stata deliberata la distribuzione degli utili.

2) La nuova normativa in materia di nomina dell'organo di controllo, dettata ai commi 2 e 3 dell'art. 2477 C.C., è applicabile, oltre che alle società a responsabilità limitata, anche alle società cooperative costituite alla data del 16 marzo 2019, sia per il richiamo fatto dal comma 1, dell'art. 2543 C.C. al secondo e terzo comma dell'articolo 2477 C.C. (e vi aggiunge il caso in cui la cooperativa "emette strumenti finanziari non partecipativi"), sia per quanto disposto dal 3° comma dell'art. 379 della L. n. 14/2019.

Ricordiamo che l'art. 2543 c.c. prevede per le cooperative soltanto il collegio sindacale e non il revisore unico.

La possibilità del **sindaco unico** al posto del collegio sindacale è stata introdotta dal comma 13 dell'art. 14 della Legge n. 183 del 12 novembre 2011 (Legge di stabilità 2012), che ha sostituito l'articolo 2477 C.C. Al comma 1 si prevede, infatti, che lo statuto delle società a responsabilità limitata può prevedere "*la nomina di un sindaco o di un revisore*", determinandone le competenze.

Poi, successivamente, il comma 2 dell'art. 35, della L. n. 35/2012, di conversione del D.L. n. 5/2012 ha nuovamente sostituito il comma 1 dell'art. 2477 C.C. stabilendo che "L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo".

Da notare che questa disposizione contenuta nell'ultimo periodo del primo comma dell'art. 2477, è rimasta anche nell'attuale formulazione, ma è riferita, non a tutte le cooperative, ma soltanto alle società cooperative a cui si applicano le norme sulla Srl.

Ovviamente, sia per le società a responsabilità limitata che per le cooperative, la nomina di un organo di controllo è obbligatoria **anche quando è espressamente prevista dallo statuto** o dall'atto costitutivo.

- 3) Con riferimento al tema della **decorrenza** delle nuove regole, l'articolo 379 del D.Lgs. 14/2019 prevede che **le società a responsabilità limitata e le società cooperative- in essere alla data del 16 marzo 2019** (ossia alla data di entrata in vigore della norma) al ricorrere dei relativi requisiti, devono:
- provvedere alla nomina dell'organo di controllo o del revisore e,
- se necessario, adeguare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni, entro i nove mesi successivi, ovverosia entro il 16 dicembre 2019.

Fino a tale data le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto **conservano la loro efficacia**, ancorché non conformi all'ultima versione dell'articolo 2477 C.C..

Al riguardo, si precisa che l'adeguamento si rende necessario nei casi in cui, ad esempio, lo statuto:

- nulla stabilisca in relazione all'organo di controllo, oppure
- faccia riferimento al superamento dei limiti di cui all'articolo 2435-bis C.C. e non rinvii, invece, all'articolo 2477 C.C.
- **4)** Per espressa previsione dell'articolo 379 del D.Lgs. 14/2019, in sede di **prima applicazione** delle nuove regole, ai fini dell'individuazione degli esercizi con riferimento ai quali verificare il superamento dei parametri, si deve aver riguardo ai **due esercizi antecedenti la scadenza del 16 dicembre 2019**, quindi, agli esercizi relativi agli anni **2017** e **2018**.

Ne dovrebbe derivare che le Srl e le Cooperative, che nel 2017 e nel 2018 hanno superato e superano i nuovi limiti, sono tenute e nominare l'organo controllo o il revisore ed, eventualmente, a uniformare l'atto costitutivo e lo statuto entro il prossimo 16 dicembre.

In tal senso si segnala che la **Relazione illustrativa** al decreto afferma che l'articolo 379 D.Lgs. 14/2019 "fissa in nove mesi il termine entro il quale le società interessate all'evento dovranno provvedere alla compiuta costituzione degli organi di controllo".

Tuttavia, per evitare di procedere a specifiche convocazioni, nulla impedisce che le società interessate possano nominare l'organo di controllo o il revisore nel corso dell'assemblea fissata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018.

5) Per quanto riguarda i **termini entro cui provvedere alla nomina dell'organo di controllo**, in mancanza di una posizione ufficiale, la maggioranza degli interpreti ritengono che laddove lo statuto contenga una clausola di mero rinvio alle disposizioni di legge, non essendo necessaria la modifica statutaria, la nomina deve essere fatta **entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio**, come previsto dal comma 5, dell'art. 2477.

Per quanti invece dovranno procedere alla modifica delle disposizioni statuarie, entro nove mesi dalla pubblicazione del nuovo Codice (e quindi entro il 16 dicembre 2019), l'obbligo di nomina dell'organo di controllo scatterà decorsi trenta giorni dall'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i predetti limiti.

Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore del registro delle imprese.

- I **rischi in capo agli amministratori** che non procedono alla convocazione dell'assemblea affinché deliberi la nomina dell'organo di controllo o del revisore sono rappresentati:
- dal **possibile illecito amministrativo** ex art. 2631 comma 1 c.c. (omessa convocazione assembleare; prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032,00 a 6.197,00 euro.);
- dalla possibile denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c.

Si potrebbe, inoltre, configurare un rischio di non piena efficacia di quelle delibere che presuppongo una qualche attività dell'organo di controllo (es. delibera di approvazione del bilancio senza la relazione dei sindaci).

LINK:

Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.

3. BANCHE - Pubblicati gli schemi e le regole di compilazione del bilancio

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 11 marzo 2019 (Supplemento Straordinario n. 1) la **Circolare della Banca d'Italia 22 dicembre 2005, n. 262**, recante gli schemi e le regole di compilazione del bilancio bancario aggiornati al 30 novembre 2018.

La circolare della Banca d'Italia indica nel dettaglio i documenti di cui deve essere composto il bilancio e gli schemi da adottare.

In particolare le disposizioni sono rivolte ai seguenti soggetti:

- alle Banche iscritte all'Albo;
- alle Società finanziarie italiane:
- alle società italiane di partecipazione finanziaria mista che controllano una o più banche o società finanziarie ovunque costituite.

Il Bilancio dell'impresa e il Bilancio consolidato devono essere composti dai seguenti documenti:

- Stato Patrimoniale;
- Conto Economico:
- prospetto della redditività complessiva;
- prospetto delle variazioni del patrimonio netto;
- rendiconto finanziario:
- nota informativa;
- informazioni comparative.

Ai soggetti indicati resta comunque l'obbligo di assolvere agli obblighi di informazione stabiliti dai principi contabili internazionali.

Gli schemi di bilancio allegati alla circolare possono comunque essere integrati con l'aggiunta di nuove voci purché il loro contenuto non sia riconducibile ad alcuna delle voci già previste e solo se si tratta di importi di rilievo, naturalmente tutte le informazioni possono essere indicate in nota integrativa.

LINK:

Per scaricare il testo della circolare clicca qui.

4. VERIFICHE PERIODICHE - Competenze passate dagli Uffici metrici delle Camere di Commercio agli Organismi accreditati

A decorrere dal giorno 19 marzo 2019, gli Uffici metrici delle Camere di Commercio, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.M. 2 aprile 2017 n. 93, non eseguiranno più le verifiche periodiche sugli strumenti di misura.

L'art. 18 comma 2 del Decreto 21 aprile 2017, n. 93 - entrato in vigore il 18 settembre 2017 - ha infatti fissato il termine del periodo transitorio, della durata massima di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, consentendo così alle Camere di Commercio di eseguire la verificazione periodica degli strumenti metrici fino al 18 marzo 2019, al fine di soddisfare tutte le richieste di verificazione periodica pervenute.

Dopo tale data, i titolari degli strumenti metrici dovranno presentare richiesta di verificazione periodica esclusivamente agli **Organismi accreditati** in possesso dei requisiti specificati all'Allegato I del D.M. n. 93/2017, che abbiano presentato apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività ad Unioncamere e che risultino **iscritti nell'apposito elenco nazionale**.

Ricordiamo che la "verificazione periodica" è il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico.

Gli strumenti di misura sono sottoposti alla verificazione periodica con le periodicità previste nell'allegato IV al D.M. n. 93/2017, che decorrono dalla data della loro messa in servizio e, comunque, da non oltre due anni dall'anno di esecuzione della verificazione prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare. Successivamente, la verificazione viene effettuata secondo la periodicità fissata nell'allegato IV e decorre dalla data dell'ultima verificazione.

Il titolare dello strumento di misura dovrà richiedere una nuova verificazione periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente o entro dieci giorni lavorativi dall'avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico.

LINK:

Per saperne di più dal sito UNIONCAMERE e per scaricare l'elenco degli Organismi che effettuano la verificazione periodica clicca qui.

LINK:

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del D.M. n. 93/2017 clicca qui.

5. INSTALLAZIONE DI IMPIANTI - Dal Ministero dello sviluppo economico chiarimenti in merito alle limitazioni delle abilitazioni all'attività

Il Ministero dello sviluppo economico, con la Circolare n. 3717/C del 13 marzo 2019, fornisce chiarimenti alle Camere di commercio in merito alle limitazioni delle abilitazioni all'attività di installazione degli impianti, regolata dal D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008.

I chiarimenti riguardano la possibilità che le **imprese di installazioni impianti** possano o meno essere abilitate anziché per interi settori, anche per ambiti di ciascun settore (le cosiddette "**abilitazioni limitate**") e hanno come scopo quello di **uniformare le valutazioni operate dalle Camere di commercio** in merito alle istanze (segnalazioni certificate di inizio attività - SCIA) presentate dagli operatori economici, molto spesso discordanti.

Premesso che un soggetto, per essere abilitato a svolgere l'attività di impiantistica, è necessario che sia, ovviamente, in possesso dei necessari **requisiti tecnico professionali** previsti dal decreto in parola, il Ministero passa a fornire i seguenti chiarimenti in merito al rilascio delle abilitazioni (intere o limitate) per le singole lettere, di cui al comma 2 dell'art. 1 del citato D.M. n. 37/2008.

- 1) LETTERA A Per la lettera A (*impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere)* può essere consentito di rilasciare sia un'abilitazione per l'intera lettera (dunque l'impresa sarebbe nelle condizioni di poter svolgere l'attività di installazione di tutti gli impianti ivi indicati) che un abilitazione parziale, limitata a singole tipologie di impianti, cioè:
- a) per i soli impianti "di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica" ovvero
- b) limitatamente agli impianti "di protezione contro le scariche atmosferiche" o
- c) di quelli "per l'automazione di porte, cancelli e barriere".
- E' ovviamente possibile ottenere un'abilitazione parziale anche per sole due delle tre tipologie di impianti in parola.
- 2) LETTERE B e C Analogamente, anche per le lettere B (*impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere*) e C (*impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali) di cui all'art.1, comma 2, può essere consentita un'abilitazione piena o limitata a singoli tipologie di impianti.

 Resta inteso relativamente agli impianti di cui alla lettera C che l'attività relativa alla <i>realizzazione*

delle opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali non possa essere scissa rispetto all'intero settore o alla singola tipologia di impianti (cioè impianti di riscaldamento o di climatizzazione o di condizionamento odi refrigerazione) per il quale l'interessato fosse abilitato. Ne consegue dunque che, ad esempio, l'abilitazione all'installazione degli impianti di riscaldamento ricopre anche la conseguente e imprescindibile abilitazione alla realizzazione delle relative opere di evacuazione, di ventilazione e di areazione predette.

Al contrario - sottolinea il Ministero - non è ammissibile abilitare un soggetto per la sola attività di realizzazione delle opere di evacuazione, di ventilazione e di aerazione in parola, né che le stesse opere vengano realizzate da soggetti non abilitati alla lettera C.

3) LETTERE D ed E - Per le lettere D (*impianti idrici* e sanitari di qualsiasi natura o specie) ed E (*impianti per la distribuzione* e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali) è invece possibile consentire solo un'abilitazione piena.

Per gli impianti di cui alla **lettera E** - in relazione all'attività relativa alla realizzazione di "opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali" - vanno riproposte le medesime considerazioni che sono state formulate per la lettera C al punto 2 che precede, e che pertanto tale attività **non possa essere scissa rispetto all'intero settore o alla singola tipologia di impianti**. Ne consegue che, ad esempio, l'abilitazione all'installazione di impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, ricopre anche la conseguente e imprescindibile abilitazione alla realizzazione di opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali.

4) LETTERA G - Per gli **impianti di protezione antincendio** di cui alla **lettera G** (cioè *gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio) la relativa abilitazione non può essere attribuita limitatamente ad alcune tipologie di impianto antincendio; pertanto è possibile concedere solo un'abilitazione piena, che riguardi cioè tutti gli impianti antincendio.*

Alla conclusione di queste considerazioni, il Ministero invita le Camere di Commercio a sanare definitivamente ogni eventuale situazione ancora in contrasto con le direttive appena fornite, facendo in modo che dalla visura camerale rilasciata dal Registro delle imprese risulti sempre "l'esatta corrispondenza tra l'attività esercitata e l'abilitazione ottenuta, ancorché la stessa fosse "limitata" a singole voci di una o più tipologie di impianti".

I INK.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della circolare n. 3717/C/2019 clicca qui.

<u>6. CERTIFICATI DI ORIGINE E VISTI PER L'ESTERO - Dal Ministero dello sviluppo</u> economico nuove disposizioni per il rilascio - Previste misure transitorie

Il Ministero dello sviluppo economico, con Nota del 18 marzo 2019, Prot. n. 0062321, ha diramato il testo delle nuove disposizioni per il rilascio dei certificati di origine e dei visti per l'estero.

Si tratta di un totale rifacimento delle disposizioni che erano state emanate dallo stesso Ministero con **Nota del 26 agosto 2009, Prot. 75361**, che sono pertanto da ritenere totalmente superate.

Il documento – come si legge nella premessa - rappresenta l'insieme delle disposizioni per il **rilascio dei certificati di origine** non preferenziali e dei documenti per l'estero, di competenza delle Camere di commercio e, in particolare, contiene le disposizioni nazionali di dettaglio che tengono conto sia delle Linee guida europee emanate da **Eurochambres** (Associazione delle Camere di commercio europee) destinate alle Camere di commercio europee, sia dei principi generali previsti dal **codice doganale** dell'Unione Europea in materia di attribuzione dell'origine non preferenziale delle merci.

Lo strumento ha lo scopo di **armonizzare le modalità e le procedure di rilascio e controllo dei documenti** necessari alle imprese per esportare i propri prodotti e per operare nei mercati internazionali, al fine di garantire l'uniforme comportamento nelle regole di rilascio sui territori.

L'obiettivo del documento è quello di facilitare il processo di trasformazione digitale a partire dall'obbligo della domanda telematica da parte degli operatori economici.

Eventuali modifiche alle presenti disposizioni, funzionali all'attuazione di ulteriori misure di semplificazione o all'introduzione del **certificato di origine in formato elettronico dematerializzato**, saranno oggetto di apposita disciplina emanata con ulteriori appendici al presente documento.

A proposito del rilascio di **certificazioni, visti e legalizzazioni**, nel documento vengono fatte, alle Camere di commercio, alcune **raccomandazioni di ordine generale**:

- a) di certificare solo ciò che esse sono in grado di accertare, secondo la competenza loro conferita;
- b) di emettere certificazioni, visti e legalizzazioni **solo quando sono richiesti da un'Autorità straniera**, a condizione che non siano in contrasto con la normativa nazionale e/o dell'Unione europea.
- c) di conservare una copia di ogni documento, certificato o visto, recante la data dell'emissione.
- d) di non rilasciare dichiarazioni negative, in quanto non essendo verificabili, non possono essere certificate.
- Al **punto 15** del documento vengono riportate alcune **misure transitorie**, che riguardano le scorte dei formulari e le nuove modalità di presentazione della domanda, che riassumiamo nei tre punti che seguono:
- 1. Fino ad esaurimento delle scorte e comunque **non oltre il 1 maggio 2019** resteranno regolarmente validi i formulari previsti dall'Allegato 12 del Regolamento (CEE) 2454/93 distribuiti in precedenza(con la menzione Comunità europea).

- **2.** A partire **dal 1 giugno 2019**, per tutti gli operatori, la presentazione della domanda di rilascio del certificato di origine dovrà essere presentata **in modalità telematica**, attraverso piattaforme informatiche in uso presso le Camere di commercio ed essere firmata digitalmente dal richiedente.
- Le Camere di commercio dovranno garantire l'adeguamento alla procedura telematica entro il termine successivo di mesi cinque, assicurando adeguata informazione / formazione alle imprese del territorio.
- La modalità di **domanda in forma cartacea** con presentazione allo sportello camerale è ammessa soltanto nei seguenti casi:
- per le persone fisiche e per i soggetti non iscritti al Registro delle imprese; oppure
- in casi eccezionali anche per le imprese, quando autorizzate dalla Camera di commercio, per particolari motivi di urgenza o nell'impossibilità di utilizzare gli strumenti tecnologici per temporanei problemi di ordine tecnico.
- 3. Sempre a partire dal 1° giugno 2019 viene soppresso il visto di "conformità di firma" sostituito definitivamente dal "visto poteri di firma". A decorrere da tale data saranno previsti due soli tipi di "visti": il "visto per deposito" e il "visto poteri di firma".

I INIK

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della nota ministeriale e delle nuove disposizioni clicca qui.

7. NCC - Dal Ministero dell'interno chiarimenti sulle novità introdotte dalla L. n. 12 del 2019

Il Ministero dell'Interno, con la circolare del 28 febbraio 2019, Prot. 300/A/1840/19/149/2019/01, resa nota solo il 14 marzo scorso, affronta il tema del **noleggio con conducente (NCC)**, facendo chiarezza sulle modifiche alla legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21, per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, apportate dall'art. 10-bis della legge n. 12 del 2019 (di conversione del D.L. n. 135/2019, c.d. "Decreto semplificazioni"), in vigore dal 13 febbraio 2019.

Il testo attualmente in vigore della L. n. 21 del 1992 (legge-quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), dopo tutte le numerose modifiche subite nel tempo e, da ultimo, dall'art. 10-bis della Legge 11 febbraio 2019, n. 12, di conversione del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, entrata in vigore il 13 febbraio 2019, ha ridisegnato la disciplina del servizio di noleggio con conducente, introducendo elementi di complessità anche per gli organi di vigilanza chiamati ad effettuare controlli.

Tutto ciò ha reso indispensabile - scrive il Ministero - delineare un primo indirizzo operativo che possa garantire, soprattutto in questa fase di iniziale vigenza delle nuove norme, la loro **uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale**.

Questi i punti essenziali della circolare:

- 1. Evoluzione delle norme in materia di trasporto di persone pubblico non di linea;
- 2. Caratteristiche del servizio di noleggio con conducente;
- 2.1. Sede e rimessa,
- 2.2. Inizio e fine del servizio presso le rimesse,
- 2.3. Sosta dei veicoli in servizio NCC,
- 2.4. Foglio di servizio nell'attività NCC,
- 2.5. Accesso alle ZTL da parte di operatori di NCC di altri Comuni,
- 3. Sostituzione nella guida di NCC e taxi;
- 4. Sanzioni per violazioni nei servizi di taxi e NCC;
- 4.1. Sanzioni per esercizio abusivo dell'attività di taxi o NCC,
- 4.2. Sanzioni per violazioni delle norme di esercizio,
- 4.3. Sanzioni amministrative previste dalla legge n. 21/1992,
- 4.4. Entrata in vigore del regime sanzionatorio e moratoria delle sanzioni di cui all'art. 85 CdS,
- 5. Altre disposizioni transitorie.

LINK:

Per un approfondimento dei contenuti e per scaricare il testo della nuova circolare clicca qui.

8. ALBO GESTORI AMBIENTALI - Chiarimenti dal Comitato Nazionale sul possesso dei requisiti morali ai fini dell'iscrizione

Il Comitato Nazionale per l'Albo Gestori Ambientali ha emanato la Circolare n.4 del 7 marzo 2019, con la quale fornisce chiarimenti sulla valutazione del requisito morale del soggetto ai fini dell'iscrizione all'Albo.

Le perplessità riguardano in particolare l'art. 10, comma 2, del D.M. n. 120/2014.nel quale si richiede alle imprese ed enti iscritti il possesso di determinati requisiti, che alla lett. d) vengono così specificati

- "d) non abbiano riportato **condanna passata in giudicato**, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e anche qualora sia intervenuta l'estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il **condono della pena**, nei seguenti casi:
- 1) condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica;
- 2) condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi".
- Al Comitato viene chiesto di chiarire:
- a) la corretta applicazione di questa norma qualora lo stesso soggetto abbia riportato, in tempi diversi, condanne per il medesimo titolo di reato con pene pari o inferiori (per ciascuna condanna) ad anni uno di reclusione. La questione assume rilevanza nei casi di condanne plurime per il medesimo reato. In tal caso le pene, unificate dal vincolo della continuazione, possono **superare il limite di un anno stabilito per la perdita del requisito morale**, ai fini dell'iscrizione all'Albo;
- b) come deve essere considerato, ai fini della permanenza del requisito morale, l'esito positivo della "*messa in prova*" (ex artt. 168-bis e 168-ter C.P.).

La previsione del reato continuato comporta **conseguenze favorevoli al reo** in termini di durata complessiva della pena, pertanto secondo il Comitato Nazionale, qualora l'interessato abbia richiesto detto beneficio o non si sia opposto alla richiesta del pubblico ministero, sussiste **una adeguata considerazione delle conseguenze sfavorevoli** e **la pena deve essere valutata unitariamente** anche ai fini della eventuale perdita del requisito morale.

Quanto al secondo quesito il Comitato Nazionale ritiene che, non essendo ravvisabile nella fattispecie alcuna sentenza di condanna, l'esito positivo della "*messa alla prova*", non possa avere influenza sul requisito morale.

LINK:

Per scaricare il testo della circolare n. 4/2019 clicca qui.

9. CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA - Nuova delega al Governo per l'adozione di ulteriori decreti correttivi

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2019, la Legge 8 marzo 2019, n. 20, recante "Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155".

Secondo la nuova legge, l'Esecutivo avrà **due anni di tempo** dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo della delega di cui alla L. n. 155/2017, adottato con il Decreto legislativo n. 14/2019 (16 marzo 2019 – 15 marzo 2021), per emanare **decreti integrativi e correttivi**, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dall'art. 3 della stessa Legge n. 155 del 2017.

LINK:

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della legge n. 20/2019 clicca qui.

10. COLLEGIO SINDACALE INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI - La relazione unitaria di controllo societario - Aggiornato il documento redatto dal CNDCEC

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato, il 13 marzo 2019, il documento dal titolo "La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti".

Il documento, giunto alla sua quarta edizione, fornisce la versione aggiornata di quello rilasciato nel marzo 2018 e tiene conto di alcune **modifiche** intervenute nel frattempo nella disciplina del **bilancio d'esercizio**, mentre non si registrano novità in tema di disciplina della struttura e del contenuto della relazione di revisione.

Il testo aggiornato – si legge nel comunicato stampa - tiene conto anche del documento "Approccio metodologico alla revisione legale dei conti da parte del collegio sindacale nelle imprese di dimensioni minori", emanato ad aprile 2018.

Il documento conserva l'articolazione delle precedenti edizioni, illustrando la struttura della **relazione unitaria**, i riferimenti alla **vigilanza** e alle osservazioni in merito al bilancio e infine uno **schema-tipo** di relazione

Il contenuto del modello di relazione unitaria proposto in questa quarta edizione tiene conto dei riflessi delle principali novità e dei nuovi obblighi connessi alla prossima pubblicazione dei bilanci relativi

all'esercizio chiuso al **31 dicembre 2018**, in particolare alla possibilità di effettuare **rivalutazione dei** beni d'impresa.

Altra novità riguardante il bilancio dell'esercizio 2018, di cui il documento tiene conto, è l'obbligo di fornire informazioni nella nota integrativa relativamente a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti a queste equiparati di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro. Altra novità presa in esame riguarda gli aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati.

I INIK-

Per scaricare il testo del documento clicca qui.

11. SCIA EDILIZIA - Sentenza della Corte Costituzionale - Chiarimenti sul termine per l'esercizio delle verifiche

La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), la denuncia e la dichiarazione di inizio attività (/DIA) non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili ma attribuiscono al terzo interessato la facoltà di "sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione".

Nulla dice la disposizione circa il **termine entro cui va fatta la sollecitazione** e, quindi, entro cui vanno esercitati i poteri di verifica.

Tale carenza, secondo il giudice a quo, non sarebbe colmabile in via interpretativa, come si desumerebbe dall'erroneità di tutte le tesi avanzate in proposito, e ciò esporrebbe la norma a dubbi di legittimità costituzionale.

Il **Tribunale amministrativo regionale per la Toscana**, sezione terza, ha sollevato, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 6-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nella parte in cui non prevede un **termine finale per la sollecitazione**, da parte del terzo, dei poteri di verifica sulla segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) spettanti all'amministrazione.

Secondo il rimettente la disposizione censurata viola, in primo luogo, gli artt. 3, 11 e 117, primo comma – quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'art. 6, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea (TUE), firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, entrato in vigore il 1° novembre 1993 – e secondo comma, lettera m), della Costituzione, perché non tutela l'affidamento del segnalante, che sarebbe esposto sine die al rischio di inibizione dell'attività oggetto di SCIA.

L'art. 19, comma 6-ter, poi, violerebbe, sotto altro profilo, l'art. 3 Cost., perché, con specifico riferimento all'attività edilizia, darebbe luogo ad una irragionevole disparità di trattamento tra il segnalante e coloro che realizzino interventi assoggettati a permesso di costruire, esposti alla reazione del terzo per il solo termine di sessanta giorni previsto, a pena di decadenza, per l'impugnazione del titolo edilizio espresso.

Con la sentenza n. 45/2019, depositata il 13 marzo 2019, la Corte Costituzionale ritiene che le verifiche cui è chiamata l'amministrazione sono quelle espressamente previste da esercitarsi entro i sessanta o trenta giorni dalla presentazione della SCIA e poi entro i successivi diciotto mesi. Decorsi questi termini, la situazione soggettiva del segnalante si consolida definitivamente nei confronti dell'amministrazione, ormai priva di poteri, e quindi anche del terzo.

La previsione di un termine costituisce certamente un requisito essenziale dei poteri di verifica della P.A. sulla SCIA a tutela dell'affidamento del segnalante. Tuttavia – scrive la Corte – "non può condividersi la tesi secondo cui non sarebbe possibile ricavare da altre disposizioni la disciplina di tali poteri e dei relativi termini".

Come è noto, l'art. 19 della legge n. 241 del 1990 prevede che all'immediata intrapresa dell'attività oggetto di segnalazione si accompagnino successivi poteri di controllo dell'amministrazione, più volte rimodulati, da ultimo dall'art. 6 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).

In particolare, il comma 3 dell'art. 19 attribuisce alla P.A. un **triplice ordine di poteri** (inibitori, repressivi e conformativi), esercitabili entro il termine ordinario di **sessanta giorni dalla presentazione della SCIA**; mentre il successivo comma 4 prevede che, decorso tale termine, quei poteri sono ancora esercitabili «in presenza delle condizioni» previste dall'art. 21-novies della stessa legge n. 241 del 1990. Quest'ultimo, a sua volta, disciplina l'annullamento in autotutela degli atti illegittimi, stabilendo che debba sussistere un interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità, che si operi un bilanciamento fra gli interessi coinvolti e che, per i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei privati, il potere debba essere esercitato **entro il termine massimo di diciotto mesi**.

Il comma 6-bis dell'art. 19 applica questa disciplina anche alla **SCIA edilizia**, riducendo il termine di cui al comma 3 da sessanta a **trenta giorni** e prevedendo, inoltre, che, «*restano [...] ferme le disposizioni*

relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali».

Ebbene, contrariamente a quanto ritenuto dal rimettente – osserva la Corte - è a questi poteri che deve ritenersi faccia riferimento il comma 6-ter.

Le verifiche cui è chiamata l'amministrazione ai sensi del comma 6-ter sono dunque quelle già puntualmente disciplinate dall'art. 19, da esercitarsi entro i sessanta o trenta giorni dalla presentazione della SCIA (commi 3 e 6-bis), e poi entro i successivi diciotto mesi (comma 4, che rinvia all'art. 21-novies).

Decorsi questi termini, la situazione soggettiva del segnalante si consolida definitivamente nei confronti dell'amministrazione, ormai priva di poteri, e quindi anche del terzo. Questi, infatti, è titolare di un interesse legittimo pretensivo all'esercizio del controllo amministrativo, e quindi, venuta meno la possibilità di dialogo con il corrispondente potere, anche l'interesse si estingue.

LINK:

Per scaricare il testo della sentenza n. 45/2019 clicca qui.

12. START-UP INNOVATIVE - Promosso dal Ministero dello sviluppo economico il "Global Start Up Program" - Candidature aperte fino al 5 aprile prossimo

Il Ministero dello sviluppo economico, costantemente alla ricerca di sinergia tra gli interventi di politica industriale e quelli in favore dell'internazionalizzazione del sistema economico nazionale, vuole attuare misure specifiche per il sostengo e lo sviluppo delle Start up italiane il cui prodotto o servizio presenti potenzialità di sviluppo internazionale.

L'ICE (l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane), ha quindi organizzato il "Global Start up Program", un percorso integrato di sviluppo all'estero.

Con questa iniziativa, il Ministero **sostiene 120 Start up titolari di brevetti** che intendono rafforzare le proprie capacità tecniche, organizzative e finanziarie per affrontare nuovi mercati.

Il progetto si rivolge a **tutte le Start up italiane non ancora presenti sui mercati internazionali**, impegnate nello sviluppo di nuove idee ad alto contenuto tecnologico, con particolare riferimento a:

- ICT: blockchain, intelligenza artificiale, cyber security, Industria 4.0, fintech;
- automotive e robotica: batterie e auto elettriche, guida autonoma, future mobility, app per il carsharing e relativi web services:
- medtech: attrezzature medicali e app, life sciences;
- circular economy: emissioni low carbon, materiali innovativi e sostitutivi della plastica. Sono previste due fasi:
- Prima fase Corso preparatorio per implementare e consolidare le competenze tecnico-manageriali;
- Seconda fase Stage all'estero per favorire nuove opportunità di business e di attrazione d'investimenti internazionali.

Tra le misure di sostegno, il bando prevede attività di **formazione specialistica manageriale**, corsi di lingua inglese, tirocini all'estero e l'accompagnamento ad eventi promozionali nei paesi ospitanti.

Le Start up hanno tempo **fino al 5 aprile 2019** per presentare la loro candidatura (vale a dire 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso, avvenuta il 6 marzo 2019).

L'ammissione al progetto è gratuita.

LINK:

Per saperne di più e per scaricare il testo del bando e del modulo di adesione clicca qui.

13. SOCIETA' DI PERSONE - La fase di liquidazione - Derogabile solo con il consenso di tutti i soci - Nuovo Studio del CNN

E' possibile, nell'ambito delle società di persone, omettere la fase di liquidazione, per come dettagliatamente procedimentalizzata dalle norme di cui agli articoli 2275 e seguenti del Codice civile? A questo quesito ha inteso rispondere lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 203-2018/I, di Francesco Petrera e Marco Silva (approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 13 settembre 2018) dal titolo "Società di persone - il regime legale conseguente al prodursi della causa di scioglimento e le condizioni per l'omissione della fase di liquidazione", pubblicato sul sito del Consiglio Nazionale del Notariato il 19 marzo 2019.

Il presente studio ha un duplice scopo:

a) quello di **vagliare l'ammissibilità**, con riguardo alle sole società di persone, **dell'omissione della fase di liquidazione**, minuziosamente procedimentalizzata dalle norme di cui agli artt. 2275 ss. c.c.

attraverso una breve disamina delle singole cause di scioglimento previste dalla legge per tali società e del loro modo di operare;

b) quello di **indagare l'ambito di operatività ed i limiti posti dall'ordinamento all'autonomia dei soci** che intendano derogare al procedimento legale di liquidazione, nonché la **natura delle decisioni** con le quali i soci esplicano tale autonomia, avendo riguardo tanto alle fattispecie in cui una causa di scioglimento si sia già verificata, quanto a quella in cui siano i soci a decidere lo scioglimento anticipato della società. Tale autonomia, in realtà, consente unicamente di stabilire quale procedimento adottare e quale attività porre in essere ai fini della suddetta definizione.

Innanzitutto viene precisato che **per le società di persone**, a differenza che per le società di capitali, **gli adempimenti pubblicitari non hanno efficacia costitutiva**; i loro effetti sono, infatti, quelli di mera opponibilità degli atti come si evince dal combinato disposto degli artt. 2252 e 2300 c.c.

Tale aspetto spiega, altresì, perché per le società di persone, diversamente da quanto accade per le società di capitali, **le cause di scioglimento** previste dalla legge (o eventualmente dal contratto sociale) **operino di diritto** e perché l'apertura della fase di liquidazione non dipenda dagli adempimenti pubblicitari.

In ogni caso, tutte le cause, sia se previste della legge sia se determinate dalla volontà dei soci, **operano** automaticamente al momento stesso del loro verificarsi; da tale momento, in altri termini, si produce l'apertura della fase di liquidazione.

Il verificarsi di una causa di scioglimento non determina, però, l'immediata estinzione neanche delle società di persone, ma determina soltanto l'apertura della fase di liquidazione, durante la quale lo scopo della società muta da lucrativo a liquidatorio, essendo preliminarmente volto alla definizione di tutti i rapporti giuridici pendenti in capo alla stessa.

Dopo una breve disamina delle singole cause di scioglimento dato dall'art. 2272 C.C. lo studio arriva ad una prima conclusione: la certezza del verificarsi e della sussistenza di una delle cause di scioglimento, con conseguente apertura della fase di liquidazione, può derivare solo da un atto a contenuto ricognitivo assunto con il consenso manifestato da parte dei soci o, in caso di disaccordo, da un accertamento giudiziale in sede contenziosa.

Lo studio passa poi ad affrontare la questione relativa alla **derogabilità del procedimento legale di liquidazione**, nonché al contenuto ed alla **natura degli accordi tra i soci** necessari a tal fine.

Tale procedimento, ritenuto **assolutamente inderogabile per le società di capitali** e motivato essenzialmente dalla "rigidità quasi assoluta" della relativa struttura organizzativa, per le società di persone, a causa del diverso regime di responsabilità è, possibile sostenere una diversa soluzione.

Occorre ora chiedersi in primo luogo in cosa possa consistere la deroga al procedimento legale di liquidazione, nonché in secondo luogo che natura abbia la decisione dei soci avente ad oggetto detta deroga.

Quanto al primo profilo, viene fatto osservare come il dato letterale delle disposizioni di riferimento si limiti a prospettare la possibilità di prevedere un particolare modo di liquidazione del patrimonio sociale, ma non la possibilità di omettere detta liquidazione: "è questo – si sottolinea - l'ambito in cui si esplica l'autonomia negoziale dei soci".

In particolare – si legge nello studio – "si ritiene che al fine di derogare al procedimento legale di liquidazione in favore di una liquidazione convenzionale **sia necessario il consenso negoziale di tutti i soci**, se non altro per riconoscere la valenza organizzativa della gestione liquidativa operata dagli amministratori pur in assenza di una delle cause di scioglimento, in funzione dell'interesse generale alla trasparenza e certezza delle vicende societarie, nonché dell'interesse dei soci alla miglior realizzazione del loro investimento mediante il disinvestimento".

Con riguardo all'indagine circa la **natura della decisione dei soci** avente ad oggetto la deroga al procedimento di liquidazione ex lege, assume rilievo determinante la ricognizione degli interessi coinvolti dalle norme che disciplinano la fase di liquidazione.

Tali norme sono indubbiamente poste a presidio degli interessi di coloro che vantino ragioni di credito nei confronti della società: la funzione di garanzia che il patrimonio sociale svolge - e mantiene anche nella fase di liquidazione - per il ceto creditorio impedisce infatti di sottrarlo a tale destinazione se non sono previamente definiti i rapporti con i terzi.

E' dunque quello dei soci, in realtà, l'interesse primario che la disciplina intende tutelare.

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, salvi gli eccezionali casi di intervento giurisdizionale, gli autori dello Studio arrivano alla conclusione che è sempre necessaria la predisposizione di un apposito atto mediante il quale tutti i soci:

- a) concordino nel ritenere già verificatasi e ancora sussistente una delle cause di scioglimento ovvero convengano di sciogliere anticipatamente la società;
- b) **nominino i liquidatori**, affinché gli stessi procedano alla liquidazione del patrimonio sociale secondo il procedimento legale di cui agli artt. 2275 ss. c.c., ovvero, qualora intendano derogare a detto procedimento legale in mancanza di apposita disciplina nei patti sociali, integrino gli stessi prevedendo modalità di liquidazione alternative.

Pertanto, al fine di derogare al procedimento legale di liquidazione in favore di una liquidazione convenzionale, è necessario il consenso negoziale di tutti i soci, se non altro – si legge nello Studio – "per riconoscere la valenza organizzativa della gestione liquidativa operata dagli amministratori pur in assenza di una delle cause di scioglimento, in funzione dell'interesse generale alla trasparenza e certezza delle vicende societarie, nonché dell'interesse dei soci alla miglior realizzazione del loro investimento mediante il disinvestimento".

E' la disposizione di cui all'articolo 2275 c.c. a consentire una deroga al procedimento legale di liquidazione, anche se **esclusivamente in presenza di una previsione**, in tal senso, **contenuta** nell'atto costitutivo ovvero in un successivo accordo di modifica dei patti sociali.

Ogni socio dispone, infatti, del diritto riconosciutogli dall'art. 2282 c.c. sul residuo attivo di liquidazione e il proprio consenso – viene evidenziato nello Studio - non può in alcun modo essere sostituito da un provvedimento giurisdizionale, né del Tribunale adito ai sensi dell'art. 2272 c.c. per l'accertamento dell'esistenza di una causa di scioglimento della società, né del Tribunale investito ai sensi dell'art. 2275 c.c. della nomina dei liquidatori in caso di disaccordo dei soci.

Il consenso dei soci, inoltre, non può nemmeno essere surrogato da un provvedimento amministrativo di cancellazione d'ufficio della società dal Registro delle Imprese.

LINK:

Per scaricare il testo dello Studio n. 203/2018 clicca qui.

14. IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' Illegittimi gli aumenti decisi dal 2013 al 2018 - Al via i rimborsi degli importi non dovuti - Chiarimenti dal Dipartimento delle Finanze sull'aumento disposto dalla legge di bilancio 2019

La legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ha previsto, all'art. 1, comma 919, che "a decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato".

L'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i Diritti sulle pubbliche affissioni (DPA). diventano così oggetto di un nuovo "ampliamento" legislativo ad opera della legge di Bilancio 2019.

1) La novità si inserisce in un contesto già oggetto di profondi interventi legislativi e giurisprudenziali. L'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) disciplinata unitamente alle Pubbliche Affissioni dal D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993, è stata, infatti, oggetto di **notevole contenzioso**, dinanzi a tutte le giurisdizioni, sia tributarie che amministrative, specie a causa dei molteplici interventi legislativi di modifica del quadro normativo di base. E' opportuno pertanto fare un po' di chiarezza su quanto accaduto negli anni addietro.

Oggetto di controversia è stata l'applicazione della norma che ha introdotto la facoltà per i Comuni di deliberare una maggiorazione delle tariffe dell'imposta fino al cinquanta per cento (art. 11, comma 10, della Legge n. 449/1997); facoltà sospesa per il triennio 2009/2011 dall'art. 77-bis del D.L. n. 112/2008, successivamente abrogato dalla Legge n. 44/2012, con decorrenza dal 26 giugno 2012.

La stessa disposizione è stata anche oggetto di una norma interpretativa contenuta nella Legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 739, della Legge n. 208/2015), secondo la quale la norma di cui all'art. 23, comma 7 del D.L. n. 83/2012 "si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012".

Questa situazione ha causato **dubbi interpretativi** circa la sopravvivenza delle maggiorazioni adottate dai Comuni **per gli anni successivi al 2012** (vale a dire successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione abrogatrice di cui all'art. 23, comma 7 del D. L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) con pronunciamenti giurisprudenziali di diverso segno. Il comma 739, dell'art. 1 della L. n. 208/2015, muoveva proprio dalla necessità di ripristinare certezza circa la legittimità delle maggiorazioni anche nei casi di continuazione della loro applicazione da parte dei Comuni, per espressa deliberazione confermativa, ovvero per tacito rinnovo di anno in anno, come consentito dalla legge.

1a) La Corte Costituzionale, con la sentenza n, 15 del 10 gennaio 2018, ha preso in esame il quadro normativo dell'ICP nella sua evoluzione cronologica, chiarendo che il D.Lgs. n. 507/1993 concernente il riordino della finanza territoriale, ha previsto la determinazione della tariffa base variabile in base alla fascia di appartenenza del Comune, con la possibilità di alcune maggiorazioni la cui applicazione rientrasse nella potestà regolamentare degli Enti stessi, da esercitare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con decorrenza dal 1° gennaio.

La Corte ha ritenuto che la portata della disposizione contenuta nell'art. 1, comma 739 della Legge n. 208/2015 sia di carattere meramente interpretativo, cioè teso a chiarire il senso di norme precedenti,

senza introdurre alcun doppio regime impositivo né creare alcuna ingiustificata disparità di trattamento tra i Comuni. Di conseguenza, venuta meno perché abrogata, la norma che consentiva di apportare maggiorazioni all'imposta, gli atti di proroga tacita avrebbero dovuto ritenersi illegittimi, poiché non poteva essere prorogata una maggiorazione non più esistente.

In sostanza, ad avviso della Corte, il comma 739 non sarebbe finalizzato a far salve le decisioni già adottate da molti Comuni fino al 2012 in materia di maggiorazione dell'Imposta sulla pubblicità, ma – più limitatamente – ad **assicurare efficacia per il solo 2012 alle delibere comunali adottate fino al 26 giugno 2012**, data di entrata in vigore della norma di abolizione.

Alla luce della sentenza in commento – secondo l'IFEL (Fondazione ANCI) - i Comuni possono legittimamente applicare gli aumenti deliberati prima del 26 giugno 2012, confermati tacitamente o espressamente anche per gli anni successivi.

1b) Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la **risoluzione n. 2/DF del 14 maggio 2018**, ha chiarito che devono considerarsi **illegittime le delibere comunali** approvative o confermative determinanti aumenti dell'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni **emesse in data successiva al 26 giugno 2012**.

Ne consegue che per i versamenti illegittimi possono essere presentate **apposite istanze di rimborso** da indirizzare al Comune entro il termine perentorio di **cinque anni dal giorno del versamento**, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Il 26 giugno 2012 è la data che segna lo spartiacque tra il vecchio e il nuovo regime. Conseguentemente, una delibera esplicita approvativa o confermativa delle maggiorazioni in questione, adottata entro il 26 giugno 2012, legittima la richiesta di pagamento delle stesse da parte dell'ente locale; diversamente, una delibera approvativa o confermativa emessa in data successiva a quella predetta non può che ritenersi illegittima, essendo venuta meno – a seguito dell'intervento abrogativo disposto dall'art. 23, comma 7 del D. L. n. 83 del 2012 – la norma di cui all'art. 11, comma 10 della legge n. 449 del 1997, attributiva del potere di disporre gli aumenti tariffari.

Da quanto appena illustrato – conclude la risoluzione ministeriale – "è evidente che a partire dall'anno di imposta 2013 i comuni non erano più legittimati a introdurre o confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni in questione".

2) Sulle novità introdotte in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritti sulle pubbliche affissioni dall'art. 1, comma 919 della legge di bilancio 2019 sono arrivati i primi chiarimenti dal Ministero dell'economia e delle finanze. In data 8 febbraio 2019 il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze ha pubblicato le risposte che lo stesso ha fornito in occasione di Telefisco 2019, in materia di tributi locali (IMU, Imposta comunale sulla pubblicità e Diritti sulle pubbliche affissioni e TARI).

In questa sede soffermiamo la nostra attenzione sull'applicazione dell'aumento dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni introdotto dalla legge di Bilancio 2019.

L'aumento disposto dal citato art. 1, comma 919, della legge di bilancio 2019 può essere deliberato dai Comuni per le tariffe dell'Imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e per i Diritti sulle pubbliche affissioni (DPA). Il Dipartimento ha così dissipato i dubbi sulla possibilità che gli enti locali deliberino l'aumento anche per i diritti sulle pubbliche affissioni.

L'aumento, ha chiarito il Dipartimento, si applica alle sole tariffe commisurate alla metratura delle superfici pubblicitarie e deve essere, invece, escluso in tutti i casi in cui non è previsto il riferimento al limite dimensionale del metro quadrato.

Pertanto, l'aumento può essere deliberato:

- per la **pubblicità ordinaria** (per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, ecc. art. 12, D.Lgs. n. 507/1993);
- per la **pubblicità effettuata con veicoli** (art. 13, D.Lgs. n. 507/1993);
- per la **pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni** (art. 14, D.Lgs. n. 503/1997). L'aumento **non può, invece, essere applicato**:
- per la **pubblicità effettuata da aeromobili** mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, in cui l'imposta si calcola per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati (art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 507/1993);
- per la pubblicità eseguita **con palloni frenati e simili**, in cui l'imposta si calcola per ogni giorno o frazione (art. 15, comma 3, D.Lgs. n. 507/1993);
- per la pubblicità effettuata **mediante distribuzione**, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, in cui l'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito (art. 15, comma 4, D.Lgs. n. 507/1993);

- per la pubblicità effettuata **a mezzo di apparecchi amplificatori e simili**, in cui la tariffa dell'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione (art. 15, comma 5, D.Lgs. n. 507/1993).

LINK:

Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 507/1993 clicca qui.

LINK:

Per scaricare il testo della sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018 clicca qui.

LINK:

Per scaricare il testo della risoluzione n. 2/DF/2018 clicca qui.

LINK:

Per scaricare il testo delle risposte ai quesiti sui Tributi locali clicca qui.



15. SARI - Supporto specialistico Registro Imprese

Le Camere di Commercio, nel continuo impegno volto a favorire e semplificare le istruzioni utili per la corretta presentazione delle pratiche telematiche al Registro delle imprese, hanno attivato, sui propri siti, un nuovo servizio di informazione e di consultazione denominato "SARI - Supporto Specialistico Registro Impese".

La piattaforma, accessibile anche con smartphone o tablet, consente, infatti, a tutti gli utenti del Registro imprese di ricercare in modo completamente autonomo e gratuito tutte le informazioni necessarie ed utili per la preparazione e la trasmissione delle pratiche telematiche, compresa la puntuale descrizione della compilazione della modulistica informatica.

La **nuova piattaforma**, realizzata da Infocamere, è fruibile attraverso comodi sistemi di **ricerca semantica** o **alberature tematiche** per trovare velocemente tutte le informazioni per la preparazione, la trasmissione delle pratiche al Registro Imprese e la compilazione della modulistica informatica.

Il sistema sostituisce i prontuari regionali e le guide nazionali e interagisce direttamente con l'ufficio attraverso agende appuntamenti.

Tale nuovo servizio garantirà sempre **l'interazione con il Registro delle imprese** attraverso l'invio dei quesiti scritti (web form) oppure attraverso la prenotazione di un appuntamento telefonico.

LINK:

Per accedere alla piattaforma clicca qui.

LINK:

Per scoprire come funziona clicca qui.



1) Con il decreto 11 marzo 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 22 marzo 2019), il Ministero dello Sviluppo Economico ha aggiornato il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese.

Considerato che il tasso base annuo è stato aggiornato dalla Commissione europea, con decorrenza 1° marzo 2019, nella misura pari a - 0,13%, dallo stesso periodo, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, è pari allo 0,87%.

LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

2) È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo 2019, il decreto legislativo del 13 febbraio 2019, n. 19 recante «Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come parametri di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014, nonché di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012».

Il decreto – in vigore dal 28 marzo 2019 – detta le norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE in materia di indici usati come parametri di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari.

In particolare, il decreto:

- prevede una **disciplina sanzionatoria più severa** in riferimento alle violazioni al fine assicurare l'accuratezza e l'integrità degli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari:
- prevede un rafforzamento del potere di controllo della CONSOB che diviene l'autorità competente nei confronti delle controparti non finanziarie, sugli amministratori di indici di riferimento e sui contributori di dati sottoposti a vigilanza.

LINK:

Per scaricare il testo del decreto legislativo n. 19/2019 clicca qui.

3) L'articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che le lezioni di scuola guida per l'ottenimento dell'abilitazione alla guida di veicoli (patente di guida) per le categorie B e C1 non rientrano nella nozione di insegnamento scolastico o universitario ai sensi di tale disposizione e dunque non sono esenti dal pagamento dell'IVA.

Lo ha stabilito la Corte Ue con la sentenza 14 marzo 2019 nella causa C-449/17.

LINK:

Per scaricare il testo della sentenza clicca qui.

4) Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili offre gratuitamente solo agli iscritti all'Albo che ne facciano richiesta la casella PEC da 1GB.

L'offerta rientra nell'ambito della convenzione con cui lo stesso Consiglio nazionale ha affidato alla società Namirial la gestione del servizio di Posta elettronica certificata con dominio personalizzato (@pec.commercialisti.it e @pec.esperticontabili.it).

LINK:

Per saperne di più clicca qui.

- 5) Operativi i siti Enea 2019 per la trasmissione dei dati per gli interventi di risparmio energetico conclusi nel 2019 che possono beneficiare di ecobonus e/o bonus ristrutturazione edilizie.
- 1) Dal sito https://ecobonus2019.enea.it sarà possibile inviare la documentazione degli interventi che accedono alle detrazioni fiscali per riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente con incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80% e 85% (Ecobonus 2019).
- 2) Per gli interventi di **risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili** che usufruiscono delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (**Bonus ristrutturazioni**) è operativo il sito https://bonuscasa2019.enea.it.

LINK:

Per accedere al portale da cui raggiungere i due siti clicca qui.

6) È stato approvato dal Ministro Giulia Bongiorno il **Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019- 2021**. Nuove azioni per accelerare la transizione al digitale di amministrazioni e territori e far diventare cittadini e imprese protagonisti dell'innovazione

Il Piano contiene importanti elementi per strutturare la *governance*: sostiene il percorso inclusivo di crescita digitale delle PP.AA. centrali e locali puntando sulla figura del **Responsabile per la transizione al digitale**, rafforza gli interventi a supporto delle amministrazioni locali per colmare il divario tra i diversi territori del Paese.

LINK:

Per saperne di più clicca qui.

7) Con il **Decreto Direttoriale 14 marzo 2019**, il Ministero dello Sviluppo Economico ha prorogato **al 28 marzo 2019** la scadenza per la presentazione, da parte delle imprese assegnatarie del **Voucher per la digitalizzazione**, delle **richieste di erogazione** delle agevolazioni.

Con lo stesso provvedimento, il ministero ha anche stabilito che le **comunicazioni di eventuali variazioni** dell'impresa beneficiaria del Voucher, conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attività, potevano essere trasmesse esclusivamente **entro il termine del 14 marzo 2019**.

I voucher per la digitalizzazione sono una misura agevolativa per le micro, piccole e medie imprese che prevede un contributo di importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato all'adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico.

I INK

Per scaricare il testo del decreto direttoriale e di una scheda informativa clicca qui.

8) Confermata, per l'anno 2019, la riduzione del contributo dello 0,025 per mille rispetto all'aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura dello 0,055 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato, alla data della presente delibera, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;

La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima e, quindi, **non superiore a 275.000,00 euro**.

Lo ha stabilito l'Autorità garante della concorrenza e del mercato con la delibera n. 27580 del 7 marzo 2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2019.

LINK:

Per scaricare il testo della delibera clicca qui.

9) L'INPS, per garantire il pieno accesso a tutti i canali di servizio online, ha messo a punto un servizio che consente l'accesso ai propri servizi online, oltre che con il proprio PIN, anche con credenziali di accesso con maggiori garanzie di robustezza, quali la CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e l'identità SPID (Sistema Pubblico dell'Identità Digitale).

Il nuovo servizio consente di generare un **PIN telefonico temporaneo**, ricavabile dall'utente accedendo alla sezione "*MyINPS*", all'interno del portale INPS, selezionando la voce "*PIN telefonico*" e indicando il periodo per il quale dovrà essere valido (da 1 giorno a 3 mesi).

Il PIN permette quindi anche a coloro che hanno solo CNS o SPID, di utilizzare i servizi INPS attraverso il Contact Center.

In caso di smarrimento del PIN telefonico, e comunque in ogni momento, è possibile generarne uno nuovo, che annullerà automaticamente il precedente.

LINK:

Per scaricare il testo del messaggio n. 1801/2019 clicca qui.

10) Con la nota n. 2594 del 14 marzo 2019 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro comunica di aver predisposto un prontuario delle sanzioni soggette alle maggiorazioni previste dalla legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) in caso di recidiva, nel triennio antecedente la nuova violazione, con indicazione dei relativi codici tributo, al fine di semplificare l'attività di tutti gli organi di vigilanza di cui all'art. 13, comma 7, del D.Lgs. n. 124/2004.

LINK

Per scaricare il testo della nota n. 2594/2019 clicca qui.

11) Sono **esenti dall'imposta sulla pubblicità** solo quelle insegne che, oltre ad essere inferiori a 5 metri quadri, sono installate nella sede, legale o effettiva, della società, ovvero nelle pertinenze accessorie.

Al di fuori di tale fattispecie si collocano altresì i messaggi finalizzati alla promozione l'immagine o dell'attività economica dell'impresa ovvero della domanda dei beni e servizi che la stessa offre.

Questi sono i principi stabiliti dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 7778, depositata il 20 marzo 2019.

LINK:

Per scaricare il testo dell'Ordinanza n. 7778/2019 clicca qui.



... L'ITALIA E' PRIMA IN EUROPA PER L'ECONOMIA CIRCOLARE ? MA ... IL PRIMATO E' A RISCHIO!

Italia prima nella classifica dei cinque principali paesi dell'Ue per l'economia circolare, quel modello di produzione che si autorigenera; riutilizza le materie prime in successivi cicli di sviluppo e riduce al massimo gli sprechi. Tutto, o quasi, si ricicla e poco, o nulla, diventa rifiuto.

Con **103 punti** di «*indice complessivo di circolarità*» (ovvero il valore attribuito secondo il grado di uso efficiente delle risorse, utilizzo di materie prime seconde e innovazione nelle categorie produzione, consumo, gestione rifiutì), l'Italia batte il **Regno Unito** che raggiunge solo 90 punti, la **Germania** che ne ottiene 88, la **Francia** che si attesta a 87 e ultima la **Spagna** con 81 punti.

Un primato che, però, è a rischio. Perché il trend di crescita dell'economia verde in Italia rallenta, diminuisce rispetto agli altri paesi che mostrano, invece, un maggiore slancio dovuto soprattutto all'applicazione delle direttive, approvate nel luglio scorso, nell'ambito della Strategia messa a punto dagli istituzioni europee per promuovere sistemi di sviluppo industriale ecocompatibili.

Basti pensare che, nelle valutazioni riferite al 2018, l'Italia ha conquistato un solo punto (l'anno scorso, infatti, l'indice di circolarità era a 102 punti) mentre nello stesso periodo gli altri paesi hanno raggiunto risultati più grintosi. La Francia, per esempio, che aveva totalizzato 80 punti, ne ha aggiunti 7 e la Spagna, che partiva da 68 punti, ne ha addirittura guadagnati 13.

Dati e criticità, questi, che sono evidenziati dal **primo Rapporto nazionale 2019 sull'economia circolare** elaborato dal **CEN - Circular economy network** (rete promossa dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile, da 13 aziende e associazioni di impresa) e dall'**ENEA**, presentato in occasione delle Conferenza nazionale sull'economia circolare, tenutasi a Roma il 1° marzo 2019.

Puntare sulla **ricerca** e l'**innovazione**, sulla creazione di un Piano nazionale, migliorare gli strumenti, rilancio del ruolo della città e della rigenerazione urbana, accelerazione sull'approvazione delle direttive europee, e infrastrutture ad hoc.

Questi alcuni punti del **decalogo per rilanciare l'economia circolare** ma anche la sostenibilità ambientale, e per ridurre le emissioni di gas serra e aumentare la competitività dell'Italia.

Ecco cosa prevede il decalogo per lo sviluppo dell'economia circolare, messo a fuoco dal primo rapporto sull'economia circolare.

- 1) Diffondere e arricchire la visione, le conoscenze, la ricerca e le buone pratiche dell'economia circolare, puntando sul risparmio e su un uso più efficiente delle materie prime e dell'energia, sull'utilizzo di prodotti di maggiore durata, riparabili e riutilizzabili, basati sugli utilizzi condivisi, sulla riduzione della produzione e dello smaltimento di rifiuti e sullo sviluppo del loro riciclo.
- 2) Implementare una Strategia nazionale e un Piano d'azione per l'economia circolare coerenti con la strategia europea e con le più avanzate esperienze internazionali, che puntino a valorizzare le rilevanti potenzialità dell'Italia e ad affrontare carenze e ritardi.
- **3) Migliorare l'utilizzo degli strumenti economici per l'economia circolare**, valutando gli incentivi pubblici esistenti e riallocando quelli che producono effetti in contrasto con l'economia circolare.
- **4) Promuovere la bioeconomia rigenerativa** come parte importante di un'economia circolare che assicuri prioritariamente la sicurezza alimentare e l'agricoltura di qualità e che alimenti anche le filiere innovative, integrate nei territori, dei biomateriali, nonché la restituzione di sostanza organica ai suoli e la produzione di energie rinnovabili, con coltivazioni in aree marginali, prelievi sostenibili di biomassa forestale e con l'utilizzo di scarti e rifiuti organici.
- **5) Estendere l'economia circolare negli acquisti pubblici** attraverso i *Green Public Procurements* (GPP) i quali dovranno avere un ruolo importante per indirizzare una parte rilevante degli investimenti pubblici verso modelli circolari.

- **6) Promuovere l'iniziativa delle città per l'economia circolare**, puntando su programmi integrati di rigenerazione urbana secondo il modello europeo delle *green cities*, che assicurino il soddisfacimento dei diversi fabbisogni e un'elevata funzionalità ecologica del sistema urbano con il risanamento, la riqualificazione, il riutilizzo di aree dismesse o degradate e del patrimonio edilizio non più utilizzato.
- 7) Realizzare un rapido ed efficace recepimento del nuovo pacchetto di direttive europee per i rifiuti e l'economia circolare, puntando a migliorare la prevenzione, ad aumentare il riciclo, ad utilizzare il recupero energetico supportando il riciclo e a rendere residuale lo smaltimento in discarica.
- 8) Attivare rapidamente un efficace *End of Waste*: strumento indispensabile per l'economia circolare. Per sviluppare il riciclo dei rifiuti, urbani e speciali, è indispensabile disporre di una efficace e tempestiva regolazione della cessazione della qualifica di rifiuto (*End of Waste*) dopo un adeguato trattamento.
- **9)** Assicurare le infrastrutture necessarie per l'economia circolare, diffondendo e implementando l'innovazione e le buone pratiche, in particolare per le piccole e medie imprese, anche istituendo un'Agenzia Nazionale per l'uso efficiente delle risorse.
- 10) Estendere l'economia circolare anche al commercio online. I prezzi convenienti, la facilità dell'acquisto e la consegna a domicilio stanno alimentando una forte crescita del e-commerce anche di prodotti usa e getta, di breve durata, non riparabili, difficilmente riciclabili e distribuiti con imballaggi voluminosi. Questo tipo di commercio tende così ad alimentare un modello di economia lineare che aumenta gli sprechi di risorse e, in modo consistente, anche la produzione di rifiuti, eludendo spesso la responsabilità estesa dei produttori e generando aggravi di costi a carico dei cittadini per la gestione dei rifiuti. Gli indirizzi e la regole dell'economia circolare vanno estesi, in coerenza con quanto indicato dalle nuove direttive europee, anche ai prodotti distribuiti con il commercio on line, anche se non sono fabbricati in Paesi europei.

LINK:

Per Scaricare il testo del Rapporto sull'economia circolare clicca qui.

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

<u>I provvedimenti scelti per voi</u> (DAL 13 AL 23 MARZO 2019)

1) Delibera del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 2019: Conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura» alla città di Parma, per l'anno 2020. (Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 2019).

LINK:

Per scaricare il testo della delibera clicca qui.

2) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 27 febbraio 2019: Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale, applicabili al periodo d'imposta 2018. (Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2019 – Suppl. Ordinario n. 10).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

3) Legge 8 marzo 2019, n. 20: Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155. (Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2019).

I INIK-

Per scaricare il testo della legge clicca qui.

4) Ministero dell'interno - Decreto 12 marzo 2019: Modifiche ed integrazioni al decreto 24 maggio 2002, recante: «Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione». (Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2019).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE UNIONE EUROPEA

I provvedimenti scelti per voi (DAL 13 AL 23 MARZO 2019)

1) Regolamento (UE) 2019/402 della Commissione del 13 marzo 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Principio contabile internazionale IAS 19. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 72 del 12 marzo 2019).

LINK:

Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.

2) Regolamento (UE) 2019/412 della Commissione del 14 marzo 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i principi contabili internazionali (IAS) 12 e 23 e gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 3 e 11. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 73 del 15 marzo 2019).

LINK:

Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.

La mano che ti aiuta ad alzarti quando cadi è molto più importante di mille braccia che ti abbracciano quando stai in piedi.